



Automobile Club d'Italia

DISCIPLINARE DI COOPERAZIONE TRA L'AGENZIA DELLE ENTRATE E L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

Predisposto ai sensi dell'articolo 51, comma 2-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157

Disciplinare di cooperazione tra l'Agenzia delle entrate e l'Automobile Club d'Italia

AGE . AGEDC001 . REGISTRO UFFICIALE . 0013920 . 17-01-2022 . U

1. PREMESSA	3
2. DEFINIZIONI.....	6
3. OGGETTO DEL DISCIPLINARE.....	6
4. DESCRIZIONE DEI PROCEDIMENTI E DELLE ATTIVITÀ.....	7
5. ATTIVITÀ DI ASSISTENZA AGLI STUDI DI CONSULENZA.....	14
6. DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE	14
7. VALIDITA' DEL DISCIPLINARE	14
8. PIANI DI LAVORO	15
9. RIMBORSO DEI COSTI DIFFERENZIALI E MODALITÀ DI VALORIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE	15
10. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	16
11. PROPRIETÀ DEI MEZZI: PROGRAMMI E LICENZE D'USO	16
12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI	17
13. ALLEGATI	17

L’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106, codice fiscale 06363391001 (di seguito denominata “Agenzia”), legalmente rappresentata dal Direttore avv. Ernesto Maria Ruffini,

e

L’Automobile Club d’Italia, con sede in Roma, via Marsala n. 8, codice fiscale 00493410583 (di seguito denominato “ACI”), legalmente rappresentato dal Presidente Ing. Angelo Sticchi Damiani,

convengono quanto segue

1. PREMESSA

Il presente disciplinare costituisce, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 51, commi 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2019, n. 157, il Disciplinare tecnico/amministrativo adottato dalle parti per la gestione dell’archivio delle tasse automobilistiche gestite dall’Agenzia delle entrate.

Tale disciplinare definisce l’ambito della cooperazione tra l’Agenzia delle entrate e l’Automobile Club d’Italia, quale gestore del pubblico registro automobilistico e conseguentemente dell’Archivio Integrato di cui all’articolo 51, comma 2 bis. A tale riguardo l’Agenzia e l’ACI premettono:

- a) che con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, è stato approvato il Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche;
- b) che l’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito senza modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, ha introdotto ulteriori disposizioni sulle tasse automobilistiche;
- c) che l’articolo 96 del decreto legislativo 30 aprile 1982, n. 285 (Nuovo codice della strada), stabilisce che *“Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse automobilistiche, l’ente impositore, anche per il tramite del soggetto cui è affidata la riscossione, qualora accerti il mancato pagamento delle stesse per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario l’avviso dell’avvio del procedimento e, in assenza di giustificato motivo, ove non sia dimostrato l’effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale la cancellazione d’ufficio dall’archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. Il predetto ufficio provvede al ritiro delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia.”*;
- d) che la legge 27 dicembre 1997, n. 449, *“Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”*, all’art. 17, comma 10, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione, l’accertamento, il recupero, i rimborsi, l’applicazione delle sanzioni e il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali siano demandati alle regioni a statuto ordinario e svolti con le modalità stabilite con decreto da emanarsi a cura del Ministero delle Finanze;
- e) che il decreto del Ministro delle Finanze 25 novembre 1998, n. 418, regolamenta il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali. Il predetto decreto dispone altresì che le regioni a statuto ordinario ed il Ministero delle Finanze definiscono, con protocollo d’intesa, le modalità di costituzione,

gestione, aggiornamento e controllo degli archivi regionali e dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche. A decorrere dal primo gennaio 1999 e fino alla definizione del protocollo di intesa, la gestione e l'aggiornamento degli archivi sono assicurati in via transitoria dal Ministero delle Finanze a mezzo del proprio sistema informativo;

- f) che la Provincia autonoma di Bolzano, con legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, ha istituito la tassa automobilistica provinciale a decorrere dal 1° gennaio 1999;
- g) che la Provincia autonoma di Trento, con legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, ha istituito la tassa automobilistica provinciale a decorrere dal 1° gennaio 1999;
- h) che il decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle Finanze 16 marzo 1999 ha definito i flussi informativi, le modalità di trasmissione dei dati e l'interconnessione con l'archivio SGATA;
- i) che l'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ha assunto la gestione delle funzioni prima esercitate dal Dipartimento delle entrate del Ministero delle Finanze;
- j) che l'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), stabilisce che *"1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico. Tramite la piattaforma elettronica di cui al comma 2, resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. 2. Al fine di dare attuazione al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all'articolo 64, l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento"*;
- k) che l'articolo 1, comma 234, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone che con decreto del Ministero dell'Economia e Finanze siano stabiliti i criteri di collegamento tra gli archivi informatici relativi ai veicoli, al fine di rendere uniformi le informazioni in essi contenute e di consentire l'aggiornamento in tempo reale dei dati in essi presenti;
- l) che la Regione Valle d'Aosta, con l'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 13, l'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29, l'articolo 55 della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9, e l'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2009 ha istituito la tassa automobilistica regionale a decorrere dal 1° gennaio 2010;
- m) che la Regione Siciliana, con legge regionale 11 agosto 2015, n. 15, ha istituito la tassa automobilistica regionale a decorrere dal 1° gennaio 2016;
- n) che il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea 27 aprile 2016, n. 679 (GDPR General Data Protection Regulation) reca disposizioni sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE);
- o) che l'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, stabilisce che *"L'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n.*

82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 28 febbraio 2021.”;

- p) che l'articolo 38, comma 1, ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2019, n. 157, stabilisce che “*A decorrere dal 1° gennaio 2020, i pagamenti relativi alla tassa automobilistica sono effettuati esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*”;
- q) che l'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2019, n. 157, stabilisce che “*al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa ed al fine di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ad ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, la Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, può offrire servizi informatici strumentali al raggiungimento degli obiettivi propri delle pubbliche amministrazioni e delle società pubbliche da esse controllate indicate al comma 2. L'oggetto e le condizioni della fornitura dei servizi sono definiti in apposita convenzione.*”;
- r) che l'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2019, n. 157, stabilisce che “*ai medesimi fini di cui al comma 1, nonché allo scopo di eliminare duplicazioni, di contrastare l'evasione delle tasse automobilistiche e di conseguire risparmi di spesa, al sistema informativo del pubblico registro automobilistico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono acquisiti anche i dati delle tasse automobilistiche, per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi. I predetti dati sono resi disponibili all'Agenzia delle entrate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono a far confluire in modo simultaneo e sistematico i dati dei propri archivi delle tasse automobilistiche nel citato sistema informativo.*”;
- s) che l'articolo 51, comma 2-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2019, n. 157, stabilisce che “*L'Agenzia delle entrate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano continuano a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche, anche mediante la cooperazione, regolata da apposito disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico, acquisendo i relativi dati con le modalità di cui all'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, anche al fine degli aggiornamenti di cui al comma 2-bis.*”;
- t) che l'articolo 51, comma 2-quater, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2019, n. 157, stabilisce che “*Dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti interessati provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*”;
- u) che l'articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, stabilisce che “*A partire dall'anno 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose è dovuta un'addizionale erariale della tassa automobilistica, pari ad euro dieci per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque chilowatt, da versare alle entrate del bilancio dello Stato. A partire dall'anno 2012, l'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo è fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.*”;
- v) che l'articolo 16, comma 15 ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito

con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilisce che “*l'addizionale di cui al comma 1 è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento e non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione. I predetti periodi decorrono dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione.*”;

- w) che il decreto 7 ottobre 2011 del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Direttore dell'Agenzia delle entrate, individua le modalità e i termini di pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica. In particolare, l'articolo 2 stabilisce che “*Il versamento dell'addizionale è effettuato esclusivamente con le modalità previste dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando il modello «F24 elementi identificativi», con esclusione della compensazione di cui al medesimo art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.*”.

2. DEFINIZIONI

2.1. Ai fini del presente disciplinare, si intende per:

- a) “ACI”, l’Automobile Club d’Italia;
- b) “Agenzia”, l’Agenzia delle entrate;
- c) “Disciplinare”, il documento tecnico/amministrativo che, come previsto dall’articolo 51, comma 2 ter, definisce l’ambito di cooperazione tra ACI e Agenzia;
- d) “PRA”, il Pubblico Registro Automobilistico;
- e) “MCTC”, la Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione;
- f) “Archivio integrato”, il sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico nel quale sono acquisiti anche i dati delle tasse automobilistiche ai sensi dell’articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge n. 124/2019;
- g) “Archivio regionale”, la porzione dell’archivio integrato relativa alle tasse automobilistiche delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna;
- h) “Superbollo”, l’addizionale erariale delle tasse automobilistiche;
- i) “PSP”, i prestatore di servizi di pagamento;
- j) “Ruolo tributario”, l’insieme dei dati e delle informazioni, relativi ai veicoli, riguardanti la debenza e il pagamento delle tasse automobilistiche di pertinenza del soggetto attivo di imposta.

3. OGGETTO DEL DISCIPLINARE

3.1. Ai sensi dell’articolo 51 del decreto-legge n. 124/2019, l’Agenzia e l’ACI definiscono l’ambito di cooperazione per la gestione, all’interno dell’archivio integrato, degli archivi regionali delle tasse automobilistiche della Regione Friuli Venezia Giulia e della Regione Sardegna, nonché per la gestione del *Superbollo* dovuto su tutto il territorio nazionale.

Tale cooperazione ha per oggetto i seguenti procedimenti e attività:

- I) la costituzione degli archivi delle tasse automobilistiche delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna, nell'ambito dell'archivio integrato del sistema informativo del PRA, gestite dall'Agenzia;
- II) l'aggiornamento e la bonifica dell'archivio integrato, anche in base ai dati trasmessi dall'Agenzia;
- III) il controllo di qualità della base dati;
- IV) il calcolo della tassa automobilistica dovuta per le Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna e la gestione dei pagamenti;
- V) il calcolo del *Superbollo* dovuto su tutto il territorio nazionale e la gestione dei pagamenti;
- VI) la verifica dei dati relativi all'adempimento – Tassa automobilistica per le Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna (controllo di merito);
- VII) la generazione e la fornitura delle liste delle posizioni fiscali per il recupero della tassa automobilistica per le Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna versata tardivamente, evasa totalmente o parzialmente;
- VIII) la generazione e la fornitura delle liste delle posizioni fiscali interessate dal pagamento del *Superbollo* in tutto il territorio nazionale.
- IX) messa a disposizione dei dati per la gestione delle istanze, domande e contestazioni dei contribuenti in ogni fase del processo di riscossione, controllo, recupero e rimborso;
- X) l'analisi dei dati;
- XI) la sicurezza dei dati ed il controllo degli accessi degli operatori all'archivio integrato;
- XII) messa a disposizione dei dati per la gestione delle istanze di accesso e delle richieste di informazioni e modifica dello stato fiscale dei veicoli di propria pertinenza da parte del soggetto passivo d'imposta o di un suo incaricato;
- XIII) le forniture delle informazioni presenti in archivio per finalità diverse dalla gestione delle tasse automobilistiche.

3.2. Su tutte le attività sono attivate le procedure per la trasparenza degli atti della Pubblica Amministrazione e l'assistenza ai contribuenti, che può essere erogata tramite canali on-line, Uffici della Pubblica Amministrazione, oppure tramite gli operatori economici del settore automobilistico, autorizzati alla prestazione di servizi di consulenza ai sensi della legge n. 264/1991 e, ove previste, dalle norme e dalle direttive stabilite dall'Agenzia.

4. DESCRIZIONE DEI PROCEDIMENTI E DELLE ATTIVITÀ

I. La costituzione degli archivi delle tasse automobilistiche delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna, nell'ambito dell'archivio integrato del sistema informativo del PRA, gestite dall'Agenzia

L'attività consiste nella costituzione, a cura dell'ACI, dell'archivio integrato che comprende gli archivi regionali delle tasse automobilistiche della Regione Friuli Venezia Giulia e della Regione Sardegna e nella generazione del ruolo tributario.

Per ogni veicolo sono acquisiti al ruolo tributario i dati necessari alla individuazione del soggetto attivo e del soggetto passivo di imposta, alla determinazione della decorrenza e scadenza dell'obbligazione tributaria, al calcolo dell'importo dovuto e della sanzione e interessi se dovuti, delle cause di interruzione o esenzione e ogni altro dato utile ai fini dell'attività di riscossione, controllo, recupero e rimborso della tassa automobilistica che rimangono di spettanza dell'ente impositore.

Al fine di fronteggiare il rischio di interruzione dei servizi o di perdita di dati sono adottate le misure di sicurezza sull'archivio delle tasse automobilistiche quali: data center di business continuity o di disaster recovery.

II. L'aggiornamento e la bonifica dell'archivio integrato, anche in base ai dati trasmessi dall'Agenzia

L'attività consiste nell'aggiornamento e bonifica dell'archivio integrato da parte di ACI, con modalità puntuali o massive, sulla base dei dati messi a disposizione dall'Agenzia, dalle Regioni e Province autonome, dal PRA, dalla MCTC e dai PSP, nonché dei dati contenuti negli atti di data certa esibiti dal soggetto passivo di imposta o da un suo incaricato, o acquisiti da altre Pubbliche Amministrazioni.

Le specifiche delle elaborazioni e dei flussi per lo scambio dei dati devono essere concordate con il soggetto attivo di imposta.

III. Il controllo di qualità della base dati

I dati di cui a punti precedenti sono sottoposti a preventivi e periodici controlli di qualità da parte di ACI, sulla base dei dati contenuti nell'archivio integrato di cui all'articolo 51, comma 2-bis del decreto-legge n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 157/2019, o della documentazione prodotta dalla parte o disponibile alla PA.

Il controllo di qualità è effettuato sulla singola posizione quando interviene una modifica dello stato fiscale su richiesta di parte o d'ufficio, o in sede di riscossione, o per effetto di un rimborso, un'esenzione o riduzione, una sospensione della tassa automobilistica o per effetto dell'assunzione di un provvedimento in autotutela da parte del soggetto attivo di imposta o suo delegato, dell'accoglimento totale o parziale di un ricorso amministrativo e giudiziario avverso una richiesta di pagamento tramite atto di accertamento o in fase di riscossione coattiva.

Il controllo qualità è effettuato sulla base del Piano annuale dei controlli di qualità. Con il Piano Annuale dei Controlli di Qualità sono individuate le fattispecie da sottoporre a controllo, la percentuale di posizioni da controllare e la frequenza dei controlli. L'esito del controllo può essere positivo o negativo. In caso di esito negativo vengono attivate le azioni correttive che consistono principalmente nella bonifica straordinaria.

Il controllo di qualità è attivato sulla base del piano annuale dei controlli di qualità di cui all'articolo 8 del presente Disciplinare.

IV. Il calcolo della tassa automobilistica dovuta per le Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna e la gestione dei pagamenti

La determinazione degli importi dovuti e la generazione dell'Identificativo Unico di Versamento (IUV) sono effettuate da ACI per ogni singola posizione tributaria, in base alle norme vigenti, alle indicazioni dell'Agenzia e ai dati relativi alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna presenti nell'archivio integrato del sistema informativo del PRA, utilizzando la piattaforma pagoPA, secondo il modello1, il modello3 ed il modello4 (come da specifiche AGID/pagoPA S.p.A.). Tali operazioni sono propedeutiche al pagamento della tassa automobilistica da parte del soggetto passivo di imposta o suo incaricato, in modo puntuale sulla singola targa, o cumulativo su un insieme di targhe (presso delegazioni ACI e agenzie di pratiche auto abilitate al servizio non telematico *“Gestione flussi”*), nonché per la successiva riconciliazione.

Per riconciliazione si intende l'operazione di abbinamento fra il riversamento all'amministrazione titolare del tributo, effettuato dai PSP che hanno incassato la tassa automobilistica (accreditati per la riscossione presso AGID), e la singola posizione tributaria interessata.

V. Il calcolo del *Superbollo* dovuto su tutto il territorio nazionale e la gestione dei pagamenti

La formula di calcolo del *Superbollo* è resa disponibile nel sito internet di ACI, secondo le regole di calcolo fornite dall'Agenzia. La predetta formula consente anche la compilazione del modello F24 Elementi identificativi.

In una fase transitoria, in attesa del passaggio del pagamento del superbollo sulla piattaforma PagoPA, il versamento continua ad avvenire tramite F24.

VI. La verifica dei dati relativi all'adempimento – Tassa automobilistica per le Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna (controllo di merito).

La verifica è finalizzata all'individuazione dei casi di evasione totale o parziale della tassa automobilistica e di versamento non dovuto o eccessivo. Tale attività consiste nell'individuazione ed estrazione da parte di ACI delle posizioni tributarie irregolari per insufficiente, tardivo o omesso pagamento e nella individuazione dei pagamenti non dovuti o eccessivi ed è finalizzata al recupero o al rimborso d'imposta, sulla base della normativa e delle direttive dell'Agenzia vigenti al momento dell'insorgenza dell'obbligazione tributaria. All'atto del pagamento della tassa automobilistica, viene calcolato l'importo dovuto utilizzando anche i dati presenti nell'archivio integrato.

Inoltre, ciascun evento di aggiornamento dei dati di un veicolo comporta in automatico l'attivazione delle verifiche sui predetti dati.

Tali attività sono avviate sulla base del piano di lavoro di cui all'articolo 8 del presente Disciplinare.

Sub procedimento del controllo di merito, è quello relativo alle radiazioni d'ufficio ai sensi dell'articolo 96 del Nuovo Codice della Strada (d.lgs. n. 285/1992), che consiste nella individuazione dei veicoli assoggettabili alla procedura di radiazione d'ufficio sulla

base dei parametri di volta in volta impostati in ottemperanza alle norme vigenti ed alle direttive dell’Agenzia. Il procedimento potrà essere attivato su richiesta dell’Agenzia.

VII. La generazione e la fornitura delle liste delle posizioni fiscali per il recupero della tassa automobilistica per le Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna versata tardivamente, evasa totalmente o parzialmente

In base agli esiti dell’attività di cui al precedente punto VI, vengono estratte dall’archivio integrato le posizioni fiscali che risultano non in regola con il pagamento della tassa automobilistica.

Le liste sono assoggettate a controllo di qualità e all’applicazione delle regole sull’importo minimo della pretesa tributaria (ai sensi dell’articolo 3, comma 10, del decreto-legge del 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazione dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non si procede al recupero dei tributi qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, non superi l’importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d’imposta) e delle norme temporanee di sospensione o differimento della decorrenza dell’obbligazione tributaria. Sulla base delle liste prodotte, dopo il controllo di qualità, l’Agenzia procede con le attività di recupero nei confronti del soggetto passivo di imposta secondo le modalità previste dalle norme vigenti.

Le forniture sono effettuate da ACI una volta l’anno, non oltre 18 mesi prima dello scadere del termine di decadenza triennale dell’azione accertativa prevista dall’articolo 5 decreto legge n. 953/1982. La prima annualità interessata è il 2020 (relativamente agli atti accertativi da notificare entro il 31 dicembre 2023); in questo caso la predetta fornitura andrà effettuata entro il 30 giugno 2022. L’attività di predisposizione degli atti di accertamento, la notifica, la gestione delle istanze di autotutela, il rimborso, il contenzioso, l’iscrizione a ruolo e l’adozione dei provvedimenti di sgravio, sono di competenza dell’Agenzia.

VIII. La generazione e la fornitura delle liste delle posizioni fiscali interessate dal pagamento del Superbollo in tutto il territorio nazionale

Per ciascuna annualità, ACI fornisce all’Agenzia l’elenco di tutti i veicoli soggetti al pagamento del *Superbollo* (autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza del veicolo superiore a 185 chilowatt, con esclusione dei veicoli interessati dalle esenzioni e sospensioni dal pagamento della tassa automobilistica), corredata dalle seguenti informazioni: dati tecnici del veicolo, scadenza di pagamento della tassa automobilistica (applicabile anche al *Superbollo*), soggetti passivi tenuto al pagamento della tassa auto (e quindi del *Superbollo*) quali proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, utilizzatori per contratti di leasing, utilizzatori per contratti di noleggio a lungo termine senza conducente. Le forniture, previo controllo di qualità, sono effettuate da ACI una volta l’anno, non oltre 18 mesi prima dello scadere del termine di decadenza triennale dell’azione accertativa prevista dall’articolo 5 decreto legge n. 953/1982. La prima annualità interessata è il 2020 (relativamente agli atti accertativi da notificare entro il 31 dicembre 2023; in questo caso la predetta fornitura andrà effettuata entro il 30 giugno 2022).

L'attività di verifica dei pagamenti nella banca dati degli F24, la liquidazione, la predisposizione degli atti di accertamento, la notifica, la gestione delle istanze di autotutela, il rimborso, il contenzioso, l'iscrizione a ruolo e l'adozione dei provvedimenti di sgravio, sono di competenza dell'Agenzia.

IX. Messa a disposizione dei dati per la gestione delle istanze, domande e contestazioni dei contribuenti in ogni fase del processo di riscossione, controllo, recupero e rimborso

ACI mette a disposizione dell'Agenzia i dati necessari per garantire, nel rispetto della normativa vigente, la gestione delle istanze, domande e contestazioni dei contribuenti nell'ambito delle seguenti procedure:

- a) ricezione, istruzione e definizione delle domande di rimborso, per pagamenti della tassa automobilistica non dovuti o eccedenti, a favore di contribuenti delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna, ovvero per pagamenti del Superbollo non dovuti o eccedenti, a favore di contribuenti in tutto il territorio nazionale. L'attività è effettuata dall'Agenzia sulla base della documentazione prodotta dalla parte e dei dati contenuti nell'archivio integrato e si conclude con l'adozione del provvedimento. Per tale attività l'Agenzia si avvale di proprie applicazioni informatiche;
- b) ricezione, istruzione e definizione delle domande di esenzione (comprese quelle per disabili) dal pagamento della tassa automobilistica previste dalle norme statali per le Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna (tali esenzioni si applicano anche al Superbollo). L'attività è effettuata dall'Agenzia sulla base della documentazione prodotta dalla parte e dei dati contenuti nell'archivio integrato e si conclude con l'adozione del provvedimento e l'aggiornamento dell'archivio regionale, da parte dell'Agenzia, tramite l'utilizzo della sezione "Regimi speciali" all'interno dell'applicazione web ACI "Nuovo sistema tasse automobilistiche";
- c) ricezione, istruzione e accoglimento delle domande di sospensione dal pagamento della tassa automobilistica relativamente ai veicoli affidati per la rivendita agli operatori autorizzati di Friuli Venezia Giulia e Sardegna (tali sospensioni si applicano anche al Superbollo). L'attività è effettuata dall'Agenzia sulla base della documentazione prodotta dalla parte e dei dati contenuti nell'archivio integrato e si conclude con l'adozione del provvedimento e l'aggiornamento dell'archivio regionale da parte dell'Agenzia, tramite l'utilizzo della sezione "Regimi speciali" all'interno dell'applicazione web ACI "Nuovo sistema tasse automobilistiche";
- d) ricezione, istruzione e definizione delle contestazioni e dei ricorsi amministrativi avverso le attività di recupero della tassa automobilistica nei confronti di soggetti passivi di Friuli Venezia Giulia e Sardegna e avverso le attività di recupero del Superbollo nei confronti di soggetti passivi in tutto il territorio nazionale. L'attività è effettuata dall'Agenzia sulla base della documentazione prodotta dalla parte e dei dati contenuti nell'archivio integrato e si conclude con l'adozione del provvedimento. Per tale attività l'Agenzia si avvale di proprie applicazioni informatiche;
- e) iscrizione a ruolo degli atti di accertamento non riscossi o riscossi parzialmente e l'adozione dei provvedimenti di sgravio, relativi alle tasse automobilistiche delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna, nonché per il Superbollo. L'attività è

effettuata dall’Agenzia sulla base della documentazione prodotta dalla parte e dei dati contenuti sia nell’archivio integrato, sia nell’archivio dei modelli F23 e F24, e si conclude con l’emissione del ruolo e l’adozione del provvedimento di sgravio. Per lo svolgimento di tale attività l’Agenzia si avvale di proprie applicazioni informatiche;

f) gestione delle richieste di informazioni e assistenza sulle pratiche di cui ai punti precedenti. Il soggetto passivo di imposta (o suo delegato) deve poter accedere alle informazioni concernenti la propria richiesta ed essere informato dell’esito dei provvedimenti assunti nei propri confronti. Tale attività di assistenza è erogata esclusivamente dagli uffici dell’Agenzia, avvalendosi dell’archivio integrato e di proprie applicazioni informatiche. Qualora i funzionari degli uffici dell’Agenzia situati nelle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna riscontrino il mancato aggiornamento dell’archivio regionale a fronte di documentazione aente data certa, procedono, tramite l’utilizzo della sezione “Archivio tributario – Atti data certa” all’interno dell’applicazione web ACI “Nuovo sistema tasse automobilistiche”, a effettuare la modifica di informazioni già presenti o l’inserimento dei dati mancanti. I funzionari degli uffici dell’Agenzia situati in altre Regioni, invece, dovranno segnalare il mancato aggiornamento ai referenti regionali ACI che provvedono all’effettuazione degli interventi necessari.

X. L’analisi dei dati

I dati dell’archivio regionale sono utilizzati dall’Agenzia nell’ambito delle procedure per l’analisi degli indicatori di gestione della tassa automobilistica.

I dati dell’archivio integrato sono utilizzati dall’Agenzia nell’ambito delle procedure per l’analisi degli indicatori di gestione del superbollo.

XI. La sicurezza dei dati ed il controllo degli accessi degli operatori all’archivio integrato

Per l’accesso agli archivi delle tasse automobilistiche riguardanti i veicoli di Friuli Venezia Giulia e Sardegna, il personale dell’Agenzia in servizio presso gli Uffici situati nelle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna è abilitato da ACI all’applicazione web “Nuovo sistema tasse automobilistiche” sia con profilo “consultazione” che con profilo “modifica”, quando richiesto. Gli utenti dell’Agenzia in servizio presso gli Uffici situati nelle altre Regioni sono, invece, abilitati da ACI esclusivamente con profilo “consultazione”.

Per consentire all’Agenzia una gestione autonoma delle abilitazioni all’applicazione web ACI “Nuovo sistema tasse automobilistiche”, sono individuati dipendenti con profilo “Responsabile operativo” (per ciascun raggruppamento regionale, per le strutture centrali e per Sogei) che, attraverso un’apposita “consolle” messa a disposizione da ACI, possono in autonomia, ma limitatamente agli utenti appartenenti al proprio ambito territoriale, effettuare le seguenti operazioni: rilasciare nuove abilitazioni, dismettere abilitazioni già esistenti, resettare password di utenze bloccate e variare profilazioni (consultazione/modifica).

Le procedure di registrazione e controllo degli accessi sono attuate nel rispetto del GDPR n. 679/2016, secondo i diversi livelli di abilitazione stabiliti dalle Parti. Sono implementate procedure per il blocco degli accessi in caso di violazione di norme, uso diverso dei dati o abuso.

Sono adottate tutte le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, sia dalle violazioni esterne, sia dall'uso improprio degli stessi da parte dei soggetti abilitati all'accesso in consultazione e in modifica.

XII. Messa a disposizione dei dati per la gestione delle istanze di accesso e delle richieste di informazioni e modifica dello stato fiscale dei veicoli di propria pertinenza da parte del soggetto passivo d'imposta o di un suo incaricato

ACI mette a disposizione dell'Agenzia i dati necessari per la gestione delle istanze di accesso da parte del soggetto passivo di imposta (o suo incaricato) ai sensi e nei limiti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e relativi provvedimenti attuativi, nonché del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Inoltre, al soggetto passivo di imposta (o suo incaricato) è consentito l'accesso ai dati concernenti la propria posizione fiscale, anche attraverso il rilascio della Visura tributaria sulle piattaforme digitali di ACI, tramite gli studi di consulenza automobilistica autorizzati ai sensi della legge n. 264/91, ovvero mediante accesso fisico agli uffici dell'Agenzia situati nelle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna. Questi ultimi, in particolare, dispongono della Visura tributaria all'interno della sezione *“Archivio tributario”* nell'applicazione web ACI *“Nuovo sistema tasse automobilistiche”*.

Gli uffici dell'Agenzia preposti garantiscono, inoltre, assistenza in ogni fase del procedimento.

XIII. Le forniture delle informazioni presenti in archivio per finalità diverse dalla gestione delle tasse automobilistiche

ACI, in quanto gestore dell'archivio integrato, garantisce agli enti che ne facciano richiesta le forniture delle informazioni per finalità diverse dalla gestione delle tasse automobilistiche, ove le stesse siano compatibili con le finalità per le quali i dati sono stati raccolti e previa verifica di idonea base giuridica.

ACI garantisce, altresì, la continuità delle forniture precedentemente erogate dall'Agenzia ai seguenti enti: ISTAT (Automezzi con portata utile maggiore o uguale a 35 quintali), Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (dati tecnici dei veicoli per il controllo delle dichiarazioni trimestrali rimborso accise per gasolio autotrazione e dei movimenti tra gli Stati membri dei prodotti in sospensione d'accisa), Osservatorio delle entrate del Ministero dell'Economia e delle Finanze (dati statistici sui versamenti e i dati sui veicoli per l'analisi del gettito in previsione di misure fiscali sulle caratteristiche tecniche dei veicoli).

Tenuto conto della necessità dell'Agenzia delle entrate-Riscossione di acquisire tutte le informazioni relative alle possidenze di un soggetto iscritto a ruolo (ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e del relativo decreto ministeriale attuativo del Ministero delle Finanze del 16 novembre 2000), ACI garantisce, per il tramite dell'Agenzia che gestisce il sistema di tracciamento dell'attività di reperimento dei beni da sottoporre ad azioni esecutive e cautelari da parte degli agenti della

riscossione, un servizio (web e/o FTP) di fornitura, puntuale e massiva delle informazioni elementari relative a: codice fiscale, categoria o tipo veicolo, uso, cilindrata, potenza, alimentazione, numero posti, data di immatricolazione, targa e data di inizio possesso.

ACI garantisce anche alla stessa Agenzia la continuità di fornitura delle possidenze dei veicoli e della tassa automobilistica dovuta con riferimento al singolo veicolo, per le finalità dell'accertamento sintetico (redditometro).

5. ATTIVITÀ DI ASSISTENZA AGLI STUDI DI CONSULENZA

ACI garantisce l'assistenza, tecnica, specialistica e normativa agli Studi di Consulenza che, mediante un PSP, incassano la tassa automobilistica sulla piattaforma pagoPA/pagoBollo e che siano stati abilitati, a termini di legge e delle eventuali norme e disposizioni dell'Amministrazione titolare del tributo, ad accedere al "ruolo tributario" regionale/provinciale per erogare l'attività di assistenza ai sensi della legge n. 264/91. In ottemperanza alle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), ACI fornisce a tali soggetti il software per la dematerializzazione e la digitalizzazione delle pratiche amministrative.

6. DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE

6.1. L'Agenzia e l'ACI si impegnano, ognuno per quanto di competenza, a predisporre le migliori condizioni per l'esecuzione delle attività previste nel presente Disciplinare nel reciproco interesse pubblico e con un adeguato standard di qualità.

6.2. Le attività svolte per la gestione della tassa automobilistica sono di interesse comune delle parti per il raggiungimento delle rispettive finalità istituzionali.

6.3 Nell'ipotesi di modifiche normative che determinino variazioni nell'erogazione delle attività in oggetto, l'Agenzia concorderà con l'ACI tempi e modalità di adeguamento delle procedure organizzative ed informatiche, definendo altresì, anche nell'interesse dei contribuenti, gli eventuali aspetti interpretativi ed applicativi di competenza delle nuove norme in vigore.

6.4 La cooperazione, per volontà delle parti, potrà essere estesa, conformemente alle finalità di cui all'articolo 51, commi 1 e 2-bis, del decreto legge n. 124/2019, ad altri aspetti gestionali riguardanti la fiscalità dell'auto. In tal caso, le due Amministrazioni potranno definire obiettivi e procedimenti in sede di redazione del piano di lavoro di cui al successivo articolo 8.

7. VALIDITA' DEL DISCIPLINARE

7.1 Il presente Disciplinare ha validità triennale e decorre dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 e potrà essere rinnovato previa espressa manifestazione di volontà delle Parti.

7.2 È facoltà delle Parti recedere dal presente atto prima della scadenza di cui al comma precedente, previa formale comunicazione all'altra parte con preavviso di almeno nove mesi, salvo quanto previsto nel capoverso seguente.

7.3 La cooperazione si interrompe anche nel caso in cui la tassa automobilistica e il *Superbollo* vengano soppressi, fermo restando il completamento delle attività ancora in corso e salvo diverso accordo tra le Parti.

8. PIANI DI LAVORO

8.1. ACI e Agenzia definiscono entro il 30 novembre dell'anno precedente il piano di lavoro annuale e il piano annuale dei controlli qualità.

8.2. Il primo piano di lavoro annuale e il primo piano annuale dei controlli qualità è definito entro 40 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente disciplinare.

8.3. In assenza del piano di lavoro e del piano annuale dei Controlli qualità si procederà comunque alla erogazione dei servizi secondo la pianificazione operata dal gestore dell'archivio integrato.

9. RIMBORSO DEI COSTI DIFFERENZIALI E MODALITÀ DI VALORIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE

9.1 Attesa la natura di cooperazione tra pubbliche amministrazioni, svolta in particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 2-ter, della legge 29 dicembre 2019, n. 157, ciascuna delle parti opera nell'ambito di propria competenza per la realizzazione delle attività di cui al presente disciplinare, destinando le occorrenti risorse umane e strumentali ritenute necessarie alla realizzazione delle azioni per il raggiungimento delle finalità comuni.

9.2 L'Agenzia riconosce all'ACI il rimborso dei costi effettivamente sostenuti e documentati per le attività svolte a suo favore nei termini previsti dal presente disciplinare. La ripartizione e la previsione dei suddetti costi, su base annua, nonché le relative modalità di quantificazione, sono contenute nell'allegato A. Una volta sostenuti, i suddetti costi e le relative attività svolte sono rendicontati dall'ACI all'Agenzia, ai fini della successiva approvazione e liquidazione.

9.3 Possono essere previste anticipazioni sulla base di quanto preventivato, salvo conguaglio in sede di rendicontazione.

9.4 Eventuali ulteriori servizi richiesti ad integrazione del presente accordo di cooperazione, saranno oggetto di autonomo e separato rimborso dei costi.

10. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

10.1. Allo scopo di garantire agli Utenti servizi efficienti ed efficaci, le Parti cooperano, ai fini della migliore esecuzione delle attività da parte delle strutture coinvolte, mediante la formazione e l'aggiornamento del personale adibito alla gestione dell'attività amministrativa del tributo e dei rapporti con l'utenza.

10.2. A tal fine ACI mette a disposizione dell'Agenzia corsi in modalità e-learning (tutorial) relativi all'utilizzo dell'applicazione web ACI *“Nuovo sistema tasse automobilistiche”*.

10.3 Su richiesta dell'Agenzia, ACI potrà altresì effettuare anche attività formativa sulla piattaforma MEET con docenti ACI per un numero massimo di 100 utenti dell'Agenzia per ciascuna seduta.

11. PROPRIETÀ DEI MEZZI: PROGRAMMI E LICENZE D'USO

11.1. Al fine di porre in essere i procedimenti previsti dal presente Disciplinare, l'ACI metterà a disposizione dell'Agenzia, in via non esclusiva, tutti i mezzi necessari allo scopo, che sono e resteranno di sua esclusiva proprietà. In particolare, restano altresì di proprietà dell'ACI tutte le procedure automatizzate e non, utilizzate per la gestione dei procedimenti, nella misura in cui detti programmi siano stati realizzati dall'ACI con l'utilizzo di propri mezzi e know-how e senza alcun apporto da parte dell'Agenzia.

11.2. Eventuali programmi di proprietà dell'ACI che dovessero essere installati su elaboratori di proprietà dell'Agenzia e del partner tecnologico SOGEI, dovranno intendersi concessi in licenza d'uso non esclusiva, per il solo tempo di durata del presente Accordo di cooperazione.

11.3. L'Agenzia non ha facoltà di modificare, elaborare, decompilare, disassemblare o alterare i programmi o parte di essi e, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge, non potrà riprodurre o duplicare i programmi concessi in uso. Inoltre, l'Agenzia non potrà dare in visione a terzi o, comunque, divulgare il contenuto dei programmi, delle relative analisi e della relativa documentazione e ciò anche nel caso in cui ACI abbia dato in visione, o provvisoriamente in uso all'Agenzia medesima, copia dei programmi, delle analisi e della documentazione, per la valutazione della fornitura dei servizi.

11.4. Il Sistema Informativo del PRA è in grado di garantire all'Agenzia una infrastruttura tecnologica (hardware, software di base, reti di comunicazione) ad altissima resilienza ed affidabilità in quanto è rispondente alle specifiche definite dall'Agenzia per l'Italia Digitale ed ufficializzate da ACI nell'ambito delle procedure di *Disciplinare di cooperazione tra l'Agenzia delle entrate e l'Automobile Club d'Italia*

qualifica come Polo Strategico Nazionale. L'architettura del sistema è inoltre predisposta per soddisfare esigenze di Business Continuity e Disaster Recovery.

12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

12.1 Il trattamento dei dati personali relativi alle attività oggetto del presente disciplinare di collaborazione sarà effettuato dalle Parti rispettivamente in qualità di Titolare per l'Agenzia delle entrate, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento, ed in qualità di Responsabile per ACI, secondo quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento. Il Responsabile si impegna a svolgere le attività come meglio descritte nell'atto di designazione di cui all'allegato B.

12.2 Le Parti assicurano che il trattamento dei dati sarà effettuato esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base del disciplinare e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dagli artt. 5 e 6 del citato Regolamento.

12.3 In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali oggetto del trattamento siano utilizzati limitatamente alle operazioni strettamente connesse agli scopi di cui alla normativa citata e non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi previsti dalla legge.

12.4 L'Agenzia si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, quale "Responsabile del trattamento" dei dati conferiti per la gestione e l'esecuzione del presente Accordo.

12.5 I Responsabili della protezione dei dati personali sono:

- per l'Agenzia, il dott. Matteo Piperno, il cui dato di contatto è: entrate.dpo@agenziaentrate.it;
- per l'ACI, il dott. Mauro Annibali, il cui dato di contatto è: m.annibalidpo@aci.it

13. ALLEGATI

Il presente Disciplinare Tecnico comprende i seguenti allegati, che ne fanno parte integrante:

- Allegato A - Stima dei costi differenziali annui;
- Allegato B - Atto giuridico di nomina a responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Agenzia delle entrate
Ernesto Maria Ruffini
(*Firmato digitalmente*)

ACI
Angelo Sticchi Damiani
(*Firmato digitalmente*)

**Allegato A al Disciplinare adottato ai sensi del comma 2-ter
dell'articolo 51 della L. 157/2019 dall'Agenzia delle Entrate e
l'Automobile Club Italia**

Agenzia delle Entrate Previsione Costi Differenziali

Previsione costi di gestione annuali

Procedure	Attività	Personale	Totale
1) Costituzione, aggiornamento e bonifica archivio regionale delle tasse automobilistiche. Controllo di qualità della base dei dati. Funzioni di supporto contabile. Calcolo della tassa automobilistica dovuta.	201.844	20.119	221.963
2) Controllo di merito e generazione delle liste delle posizioni fiscali per il recupero.	286.478	14.073	300.551
Totale	488.322	34.192	522.514

Anni uomo impiegati

Procedure	Coordinam.	Ges/Amm/Altro	Totale
1) Costituzione, aggiornamento e bonifica archivio regionale delle tasse automobilistiche. Controllo di qualità della base dei dati. Funzioni di supporto contabile. Calcolo della tassa automobilistica dovuta.	0,02	0,32	0,34
2) Controllo di merito e generazione delle liste delle posizioni fiscali per il recupero.	0,05	0,20	0,25
Totale	0,07	0,52	0,59

Agenzia delle Entrate 1 gennaio 2022 - 31 dicembre 2024 Procedure

1) Costituzione, aggiornamento e bonifica archivio regionale delle tasse automobilistiche. Controllo di qualità della base dei dati. Funzioni di supporto contabile. Calcolo della tassa automobilistica dovuta.

Attività	U/M	Quantità	Costo unitario	Importo	Attività	Personale
Attività di coordinamento centrale	a/p	0,02	170.000	3.400		3.400
Attività di gestione	a/p	0,24	69.664	16.719		16.719
Attività di gestione amministrativa			69.664	-		-
Attività di gestione informatica	corpo			196.718	196.718	
Collaudi, Controllo e Qualità	a/p	0,08	64.074	5.126		5.126
Totale				221.963	201.844	20.119

2) Controllo di merito e generazione delle liste delle posizioni fiscali per il recupero bonario o coattivo.

Attività	U/M	Quantità	Costo unitario	Importo	Attività	Personale
Attività di coordinamento centrale	a/p	0,05	170.000	8.500		8.500
Attività di gestione	a/p	0,08	69.664	5.573		5.573
Attività di gestione amministrativa			69.664	-		-
Collaudi, Controllo e Qualità	a/p	0,12	64.074	7.689	7.689	
Attività di gestione informatica	corpo			278.789	278.789	
Totale				300.551	286.478	14.073

Atto giuridico a norma dell'art. 28, par. 3 del Regolamento (UE) GDPR 27 aprile 2016, 2016/679 tra Agenzia delle Entrate e ACI – Automobile Club d'Italia - quale Responsabile del trattamento dei dati personali nell'ambito della cooperazione in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relativa alle tasse automobilistiche della Regione Friuli Venezia Giulia e della Regione Sardegna, nonché per la gestione del Superbollo dovuto su tutto il territorio nazionale.

L’Agenzia delle Entrate (di seguito denominata “Agenzia”), con sede in Roma, Via Giorgione n. 106 – Codice Fiscale 06363391001 Titolare dei trattamenti dei dati personali, legalmente rappresentata da avv. Ernesto Maria Ruffini, relativi alla gestione delle tasse automobilistiche della Regione Friuli Venezia Giulia e della Regione Sardegna, nonché per la gestione del Superbollo dovuto su tutto il territorio nazionale

premesso che:

- L’A.C.I. è Ente Pubblico non economico a base associativa senza scopo di lucro ed ha sede in Roma;
- che l’articolo 51, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2019, n. 157, stabilisce che *“al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa ed al fine di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ad ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione, la Società di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, può offrire servizi informatici strumentali al raggiungimento degli obiettivi propri delle pubbliche amministrazioni e delle società pubbliche da esse controllate indicate al comma 2. L’oggetto e le condizioni della fornitura dei servizi sono definiti in apposita convenzione.”*;
- che l’articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2019, n. 157, stabilisce che *“ai medesimi fini di cui al comma 1, nonché allo scopo di eliminare duplicazioni, di contrastare*

l'evasione delle tasse automobilistiche e di conseguire risparmi di spesa, al sistema informativo del pubblico registro automobilistico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono acquisiti anche i dati delle tasse automobilistiche, per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi. I predetti dati sono resi disponibili all'Agenzia delle entrate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono a far confluire in modo simultaneo e sistematico i dati dei propri archivi delle tasse automobilistiche nel citato sistema informativo.”;

- che l'articolo 51, comma 2-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2019, n. 157, stabilisce che “*L'Agenzia delle entrate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano continuano a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche, anche mediante la cooperazione, regolata da apposito disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico, acquisendo i relativi dati con le modalità di cui all'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, anche al fine degli aggiornamenti di cui al comma 2-bis.*”;
- che l'articolo 51, comma 2-quater, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2019, n. 157, stabilisce che “*Dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti interessati provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*”;
- che tra l'Agenzia delle entrate e l'ACI è stato stilato un Disciplinare di cooperazione che regolamenta le modalità del rapporto in ordine allo svolgimento delle attività per la gestione dell'archivio integrato degli archivi regionali delle tasse automobilistiche della Regione Friuli Venezia Giulia e della Regione Sardegna, nonché per la gestione del Superbollo dovuta su tutto il territorio, come meglio dettagliato all'art. 3 del citato Disciplinare;
- il medesimo Disciplinare, all'articolo 12 prevede che ACI assuma la funzione di Responsabile del trattamento dei dati personali relativamente a tutti i dati, notizie e

informazioni che le siano messi a disposizione per l'espletamento delle attività, e che è espressamente autorizzata ad utilizzare e trattare tutti i dati, notizie e informazioni necessari all'espletamento dell'incarico nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”) e fermo restando che il trattamento dei dati dovrà essere effettuato su istruzione documentata predisposta dal titolare del trattamento della Struttura Organizzativa competente;

- il Regolamento individua le modalità da adottare per il trattamento dei dati personali ed i soggetti che, in relazione all'attività svolta, sono tenuti agli adempimenti previsti dalla stessa legge;
- l'art. 4, paragrafo 1, numero 8 del Regolamento definisce il “Responsabile del trattamento” come la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento qualora *“un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato”*;

Con il presente Atto, in ottemperanza all'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento, l'Agenzia delle entrate intende disciplinare il trattamento delle categorie di dati personali (quali ad es. dati personali comuni anagrafici: nome, cognome, codice fiscale, domicilio fiscale; dati personali comuni contabili/fiscali inerenti possidenze e riscossioni: importo della tassa, sanzioni ed interessi, versamenti precedenti effettuati spontaneamente tramite la piattaforma PagoPA, possesso di veicoli a vario titolo; dati personali comuni inerenti situazioni giudiziarie civili, amministrative, tributarie: presenza di cause di inesigibilità della tassa (furto, radiazione, perdita di possesso per fermo amministrativo, sequestro e confisca di una Pubblica Amministrazione), presenza di esenzioni per dati tecnici del veicolo oppure sospensioni per rivendita comunicate dai rivenditori autorizzati di veicoli agli uffici dell'Agenzia di Friuli Venezia Giulia e Sardegna; dati inerenti categorie particolari di dati personali (c.d. ipersensibili: esenzione disabili dal pagamento della tassa automobilistica e conseguentemente del superbollo) nonché delle catagorie di interessati cui si riferiscono i dati personali (quali ad es. proprietari dei veicoli oppure i possessori dei veicoli a titolo di usufrutto, acquisto con patto di riservato dominio, utilizzo a titolo di locazione finanziaria oppure utilizzo a titolo di locazione a lungo termine senza conducente) per l'espletamento dell'incarico conferito dalle norme richiamate in premessa.

Nello specifico, è stato ritenuto che ACI - d'ora in avanti “Responsabile” – presenti, a mente dell’art. 28, paragrafo 1 e del considerando 81 del Regolamento, garanzie sufficienti, in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati soddisfi i requisiti del Regolamento, anche per la sicurezza, e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato.

Qualsiasi mutamento sostanziale di queste garanzie, dovrà essere preventivamente segnalato al Titolare.

ACI dichiara di conoscere gli obblighi assunti con la predetta nomina e garantisce di possedere capacità, esperienza e competenze, anche tecniche, per ricoprire tale ruolo.

In particolare ACI si impegna a trattare i dati personali nel rispetto delle seguenti istruzioni e previsioni:

Istruzioni per il Responsabile

Il Responsabile deve trattare i dati personali in maniera conforme a quanto disposto dalla normativa vigente, dai provvedimenti del Garante, e secondo le istruzioni impartite sia nel presente atto sia in successive ed eventuali documentate comunicazioni del Titolare.

Ove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, anche per caso fortuito o forza maggiore (danneggiamenti, anomalia di funzionamento delle protezioni e controllo accessi, ecc.) deve attuare, comunque, le possibili e ragionevoli misure di salvaguardia e deve avvertire immediatamente il Titolare e concordare eventuali ulteriori misure di protezione.

I trattamenti dei dati personali relativi alle attività previste nel contratto e nei relativi allegati devono essere effettuati con l’adozione delle misure di sicurezza - così come previsto dall’art. 32 del Regolamento - ritenute idonee a garantire la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la custodia in ogni fase degli stessi trattamenti.

Il Responsabile è tenuto a trattare i dati personali nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, in conformità a quanto disposto dall’art. 5 del Regolamento.

Il Responsabile è tenuto a:

- a) non cedere o mettere a disposizione di terzi, in modo parziale o totale, temporaneo o definitivo i dati personali trattati;
- b) adottare misure atte a prevenire accessi fisici non autorizzati, danni e interferenze ai dati personali trattati nello svolgimento del proprio incarico, nonché un’adeguata e sicura operatività delle strutture di elaborazione dei dati, attraverso l’adozione di misure di sicurezza fisica e ambientale oltre ad idonei strumenti di protezione contro i malware e contro la perdita dei dati;
- c) garantire che i dati personali saranno custoditi e controllati, anche in relazione alle

conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza;

- d) adottare procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- e) fornire all'Agenzia tutte le informazioni relative alle misure tecniche, organizzative e di sicurezza adottate necessarie per il pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché riscontrare eventuali richieste puntuali che l'Agenzia riterrà di voler approfondire;
- f) ove necessario, cooperare con l'autorità di controllo e mettere a disposizione di questa la documentazione eventualmente richiesta in occasione di controlli e/o accessi dell'autorità medesima, provvedendo altresì ad informarne l'Agenzia;

Il Responsabile qualora dovesse rilevare che un'istruzione impartita dall'Agenzia violi la normativa in materia di protezione dei dati personali dovrà informarne prontamente l'Agenzia stessa.

Persone autorizzate al trattamento

Il Responsabile si impegna ad individuare le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta, scegliendole tra i soggetti reputati idonei ad eseguire le operazioni di trattamento nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative nazionali ed europee.

Il Responsabile garantisce, a norma dell'art. 28, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento, che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

Il Responsabile deve tenere l'elenco nominativo di tutte le persone autorizzate, con i trattamenti affidati ed i relativi profili di autorizzazione di accesso ai dati.

Il Responsabile deve provvedere, nell'ambito dei percorsi formativi predisposti per gli autorizzati, alla formazione sulle modalità di gestione sicura e sui comportamenti prudenziali nella gestione dei dati personali, specie con riguardo all'obbligo legale di riservatezza cui sono soggette le persone autorizzate al trattamento dei dati.

Il Responsabile, a mente dell'art. 32, paragrafo 4, del Regolamento, fa sì che chiunque agisca sotto la propria autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.

Il Responsabile, le persone autorizzate al trattamento e gli amministratori di sistema designati che operano sotto la sua diretta autorità sono sottoposti al segreto d'ufficio in relazione alle informazioni acquisite.

Amministratori di sistema

Al fine di individuare i soggetti da nominare Amministratori di sistema, il Responsabile deve far riferimento alla valutazione delle caratteristiche soggettive ed alla definizione che di tali figure viene data nell'ambito del Provvedimento Generale del Garante del 27 novembre 2008, e nei successivi documenti interpretativi e/o integrativi.

In particolare, il Responsabile deve nominare per iscritto e in modo individuale come Amministratori di sistema, ai sensi del citato Provvedimento, le persone fisiche incaricate della gestione e manutenzione del sistema informativo, indicando analiticamente i rispettivi ambiti di competenza e le funzioni attribuite a ciascuno.

Il Responsabile deve conservare e mantenere aggiornato l'elenco degli Amministratori di sistema con l'indicazione delle funzioni ad essi attribuite e, qualora richiesto, comunicare al Titolare i nominativi degli Amministratori di sistema che trattano i dati di sua pertinenza.

Il Responsabile deve verificare, almeno annualmente, l'operato degli Amministratori di sistema al fine di accertare che le persone mantengano le caratteristiche soggettive richieste dal Garante per la Protezione dei dati personali, e la rispondenza del loro operato alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza poste in essere per i trattamenti dei dati personali.

Modalità di trattamento e di accesso ai dati, controllo e registrazione degli accessi

Il trattamento dei dati dovrà essere effettuato dal Responsabile in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti informatici per il tempo e con logiche strettamente correlate alle finalità di cui in premessa, cui è obbligato, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 5 del Regolamento.

Il Responsabile adotta un idoneo sistema di identificazione, autenticazione, autorizzazione per qualsiasi tipo di accesso del personale autorizzato ai dati (diretto o tramite applicazione), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento, adottando tutte le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ed in specie quelle ivi richieste.

Diritti degli interessati

Il Responsabile del trattamento deve inoltrare tempestivamente al Titolare eventuali richieste degli interessati che intendano esercitare uno o più dei diritti previsti nel Regolamento.

Assistere il Titolare, ove richiesto, nel dare senza ingiustificato ritardo riscontro scritto, anche se di mero diniego, alle istanze trasmesse dagli interessati ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento, laddove applicabili, fatte salve le limitazioni di cui al successivo articolo 23 disposte mediante misure legislative dal diritto dell'Unione Europea e dal diritto nazionale.

Comunicazione, diffusione, conservazione e cancellazione dei dati

Il Responsabile non può comunicare e/o diffondere dati senza l'esplicita autorizzazione del Titolare, fatte salve le particolari esigenze di riservatezza espressamente esplicitate dall'Autorità Giudiziaria.

In particolare, il Responsabile si impegna, anche ai sensi dell'articolo 1381 cod. civ., a mantenere i dati personali, strettamente riservati e a non utilizzarli né divulgare in alcun modo, in tutto o in parte, a terzi non autorizzati; ad osservare i vincoli di segretezza e di riservatezza; ad adottare ogni misura necessaria a garantire il rispetto dei sopra menzionati vincoli, in specie disponendo che tali dati siano immediatamente cancellati a seguito della conclusione o risoluzione del contratto e che vengano cancellate tutte le copie esistenti.

Ricorso ad un altro responsabile del trattamento o a collaboratori esterni

Il Responsabile non può ricorrere a un altro responsabile (sub-responsabile) senza previa specifica autorizzazione scritta del Titolare del trattamento.

Nell'ipotesi in cui il Responsabile, a seguito di specifica autorizzazione scritta da parte del Titolare, ricorra ad un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento devono essere imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento.

Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile di cui al presente atto (responsabile iniziale) conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

Tenuta del Registro dei trattamenti e nomina del responsabile per la protezione dei dati

Il Responsabile deve tenere, in forma scritta, anche in formato elettronico, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare, contenente le informazioni di cui al paragrafo 2 dell'art. 30 del Regolamento, da mettere, su richiesta, a disposizione dell'autorità di controllo.

Il Responsabile designa, a norma degli articoli 37 e ss. del Regolamento, un responsabile della protezione dei dati (DPO), comunicandone gli estremi e i dati di contatto al Titolare.

Attività di verifica e controllo

Il Responsabile è sottoposto al controllo da parte del Titolare sullo svolgimento dell'attività e dei compiti ad esso affidati. Tale controllo potrà essere effettuato dal Titolare anche attraverso periodiche attività di audit, svolte, direttamente o tramite persona/funzione da essa delegata.

Il Responsabile si impegna ad informare per iscritto il Titolare, su sua esplicita richiesta, sullo stato di applicazione delle procedure e istruzioni impartite, fornendone evidenza al Titolare per mezzo di una relazione periodica, segnalando le necessità di intervento e proponendo le migliori azioni di verifica da porre in essere.

Il Responsabile mette, in ogni caso, a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente atto e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da questi incaricato.

Il Responsabile informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un’istruzione violi il Regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell’Unione, relative alla protezione dei dati.

Obblighi di assistenza e collaborazione con il Titolare

Il Responsabile deve assistere il Titolare:

- tenendo conto della natura del trattamento, con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l’obbligo del Titolare medesimo di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui al capo III del Regolamento;
- tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione dello stesso Responsabile, nel garantire il rispetto di tutti gli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento. In particolare, conformemente all’art. 28, paragrafo 3, lett. f) del Regolamento, deve assistere il Titolare nell’esecuzione della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e fornire tutte le informazioni necessarie.

Il Responsabile deve, altresì, a norma dell’art. 33, paragrafo 2, del Regolamento informare il Titolare senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza di una violazione di dati personali (cd. *data breach*).

Responsabilità

Il Responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi del Regolamento specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del Titolare, a meno che non dimostri che l’evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile. Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 del Regolamento, se il Responsabile viola il Regolamento, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un titolare del trattamento in questione.

Durata del trattamento

ACI è Responsabile del trattamento dei dati personali oggetto del presente atto per tutta la durata del rapporto giuridico attualmente intercorrente tra le Parti.

Il Responsabile tratta e conserva i dati personali sopra indicati per tutto il periodo di durata del Disciplinare.

Con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile conferma la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali D.lgs. 196/2003, così come m.i. dal D.lgs 101/2018.

Il Responsabile si impegna a procedere al trattamento dei dati personali attenendosi al rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati ed alle istruzioni impartite dal Titolare che vigilerà sulla loro puntuale osservanza.

Agenzia delle entrate
Ernesto Maria Ruffini
(Firmato digitalmente)

Per accettazione

Il Presidente ACI
Ing. Angelo Sticchi Damiani
(Firmato digitalmente)

[Angelo Sticchi Damiani](#)

Firmato il 04/01/2022

[SALVATORE MORETTO](#)